

ACCORDO DI COLLABORAZIONE RELATIVO AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI SONDRIO

* * *

L'anno duemilaventicinque, addì _____ del mese di _____,

TRA LE SOTTOSCRITTI PARTI

La Provincia di Sondrio, codice fiscale 80002950147 e partita iva 00603930140 legalmente rappresentata dalla dott. ssa Sabrina Giudici in qualità di dirigente del settore "Affari generali e risorse finanziarie", domiciliata per la carica presso la sede provinciale, corso XXV Aprile, 22 la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, ed in esecuzione della deliberazione del Presidente della Provincia n. _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

La Società S.I.T.A. s.p.a., Società Industrie Turistiche dell'Aprica s.p.a. (in forma abbreviata S.I.T.A. s.p.a.) P.IVA 00427680145 C.F. 83002430144, legalmente rappresentata da Domenico Cioccarelli in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, domiciliata per la carica presso la sede legale in via Palabione, 29, Aprica (SO) ed in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione del _____;

PREMESSO

- che la provincia di Sondrio con deliberazione del consiglio provinciale n. 8 del 10 marzo 2023 ha istituito la stazione unica appaltante (di seguito anche SUA);
- che la stessa risulta iscritta tra le stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'art. 63, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche Codice);

CONSIDERATO

- che S.I.T.A. s.p.a. (di seguito anche Società) è una società avente come scopo sociale lo sviluppo e l'attuazione di iniziative sportive, turistiche e ricreative, in particolare mediante la costruzione e la gestione di impianti di trasporto a fune e di impianti di innevamento programmato e piste da sci;
- che l'anzidetta società S.I.T.A. s.p.a. ha ottenuto, a seguito di partecipazione all'Avviso pubblico impianti di risalita anno 2023 del Ministero del Turismo, un contributo a fondo perduto per la realizzazione di un impianto monofune ad ammortamento automatico con seggiole a 4 posti che realizza la linea denominata 4CLD-B "Palabione – lago Palabione" da costruirsi in comune di Aprica, progetto di importo pari a complessivi € 10.500.000,00;
- che l'art. 7, comma 3, dell'anzidetto avviso pubblico prevede che "Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione: - dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale (articolo 55, paragrafo 6 del Regolamento UE n. 651/2014) – dell'infrastruttura locale (articolo 56, paragrafo 4 del Regolamento UE

n. 651/2014) è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti”;

- che la realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per finalità turistico-sportive riveste un notevole interesse pubblico, agendo come elemento fondamentale per l'economia turistica della Valtellina, e che la mancata attivazione di tali impianti potrebbe compromettere la stagione turistica con gravi ripercussioni sulle attività economiche, sull'occupazione e sulla collettività;

- che trattandosi di lavori finanziati in misura maggioritaria dal Ministero del Turismo (86,19%), SITA s.p.a, al fine di ottemperare alle anzidette obbligazioni che discendono dall'avviso al quale ha partecipato, ha manifestato la propria intenzione di aderire alla SUA della Provincia di Sondrio per l'espletamento della gara, assumendo tale intenzione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 agosto 2025;

- che la Provincia di Sondrio attraverso deliberazione del Presidente n. _____ ha autorizzato l'adesione della società S.I.T.A. s.p.a. alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Sondrio;

- che ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione nel rispetto della normativa vigente e si rende necessario, quindi, disciplinare gli aspetti operativi ed economico finanziari della collaborazione di cui trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue, precisato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

Art. 1 Ambito di operatività ed oggetto

1. Il presente accordo di collaborazione disciplina i rapporti tra la SUA e S.I.T.A. s.p.a., per lo svolgimento delle procedure di affidamento dell'appalto per la "Realizzazione di un impianto monofune ad ammortamento automatico con seggiole a 4 posti che realizza la linea denominata 4 cdl-b "Palabione – lago Palabione da costruirsi in comune di Aprica", progetto di importo pari a complessivi € 10.500.000,00 finanziato nella misura dell'86,19% dal Ministero del Turismo (CUP J40B24000000008).

Art. 2 Principi generali

1. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente accordo si conformano ai principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 3 Durata dell'accordo e recesso

1. Il presente accordo di collaborazione decorre dalla sua stipula e sino alla conclusione della procedura di gara di cui all'articolo 1.

2. Il recesso è consentito, con apposito atto deliberativo, ad entrambe le parti. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data in cui il recesso vuole essere fatto valere.

3. In caso di recesso la SUA completerà i procedimenti in corso già affidati.

Art. 4 Organizzazione e dotazione strumentale della SUA

1. La SUA è un servizio incardinato organicamente e funzionalmente nella dotazione organica della provincia di Sondrio, essa opera presso gli uffici della provincia e si avvale delle attrezzature e dei sistemi informatici messi a disposizione da quest'ultima.
2. Nella gestione delle procedure di affidamento la SUA opera esclusivamente attraverso strumenti di e-procurement, scegliendo a proprio insindacabile giudizio il tipo di piattaforma da utilizzare.

Art. 5 Nomina dei soggetti Responsabili e relative comunicazioni

1. Per ciascun affidamento:
 - a) S.I.T.A. s.p.a. nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 15 del d. lgs. 36/2023 relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro pubblico e del servizio e della fornitura, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti;
 - b) la SUA nomina un responsabile del procedimento (RP) relativamente alla gestione della procedura di gara, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Codice;
 - d) al RP spetta l'esercizio di tutte le funzioni attribuite alla SUA in forza della presente accordo, fatta salva l'eventuale sostituzione in caso di assenza o impedimento secondo quanto previsto da regolamenti e provvedimenti adottati dalla Provincia di Sondrio.
2. Il RUP e il RP coordinano le proprie attività, fermo restando le funzioni di supervisione ed indirizzo del RUP.

Art. 6 Attività di competenza della stazione unica appaltante

1. Sono di competenza della SUA le seguenti funzioni e attività:
 - riceve da S.I.T.A. s.p.a. apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla necessaria documentazione e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dalla Società. La documentazione trasmessa dalla Società aderente deve essere approvata nelle forme stabilite dal proprio ordinamento;
 - nel caso in cui la SUA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dalla Società aderente, chiederà al RUP, individuato dalla Società, di regolarizzare la documentazione. In tale caso il termine per l'attivazione della procedura di gara di cui al comma 2 del presente articolo è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviato dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;
 - a seguito del riscontro positivo della documentazione trasmessa la SUA redige gli atti di gara;
 - nomina il Responsabile del procedimento per la SUA (RP), ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Codice;
 - acquisisce il CIG su delega;
 - individua, in accordo con il RUP, gli operatori economici da invitare, se celebrate, alle procedure negoziate nel rispetto del Codice e dei principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione, salvo diverso accordo in occasione della singola procedura. Nel caso la SUA adotti un regolamento per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara sotto soglia, l'individuazione avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento stesso;

- sottoscrive gli atti di gara in particolare il bando, il disciplinare e la lettera di invito;
 - cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - per quanto attiene la valutazione dell'anomalia dell'offerta:
 - ° quando opera l'esclusione automatica, la SUA procede autonomamente nel rispetto del disposto dell'articolo 54 del Codice;
 - ° nei casi in cui sia necessario procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, la SUA procederà, in accordo con il RUP, all'esame delle eventuali offerte anomale e dell'eventuale documentazione fornita dagli operatori economici per la verifica di congruità dell'offerta e del costo manodopera;
 - nomina il Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o la Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), in linea con quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti eventualmente applicabili in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione;
 - svolge, tramite un componente della SUA, la verbalizzazione delle operazioni di gara;
 - adotta i provvedimenti di esclusione relativi alla fase dalla stessa gestita;
 - provvede all'approvazione dei verbali e alla redazione della proposta di aggiudicazione comunicando alla Società aderente i risultati della stessa ed ogni altra informazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva, la stipula e l'esecuzione del contratto;
 - provvede, al ricevimento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, agli adempimenti di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023;
 - tiene costantemente informata la Società aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
 - cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente accordo;
2. L'attivazione della procedura avverrà, di norma:
- nel caso di gara di lavori, forniture o servizi da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso entro 15 giorni dalla ricezione di tutti i documenti di competenza della Società aderente, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste;
 - nel caso di gara di lavori, forniture o servizi da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa entro 30 giorni dalla ricezione di tutti i documenti di competenza della Società aderente, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste;
 - nel caso di appalto integrato, di gare multilotto, di affidamenti di concessioni o di progetti di partenariato pubblico - privato entro 60 giorni dalla ricezione di tutti i documenti di competenza della Società aderente, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste.
3. La SUA non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della

procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o la Società aderente.

4. La SUA informa la Società aderente della presa in carico della procedura di gara ed i relativi tempi di espletamento o il posticipo della medesima.

5. Qualora la Società aderente non rispetti le condizioni sopra riportate non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della SUA per la perdita di finanziamento.

Art. 7 Attività di competenza della Società aderente

1. S.I.T.A. s.p.a. è titolare, ad ogni fine, dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio, essendo demandate alla SUA unicamente funzioni strumentali all'individuazione del terzo contraente. In particolare, restano di competenza della Società:

- a) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture) e la trasmissione alla SUA di tutti i dati e le informazioni necessarie per assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze della Società, in particolare per quanto concerne la descrizione delle caratteristiche del bene, servizio o lavoro che si intende acquisire e le obbligazioni dell'aggiudicatario;
- b) la nomina del responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- c) l'acquisizione del CUP e CUI;
- d) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni chiamati a fare parte delle Commissioni giudicatrici);
- e) l'approvazione del progetto da porre a base di gara, nel livello di definizione richiesto a seconda del tipo di procedura;
- f) l'approvazione della determinazione a contrarre che dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione del programma da cui risulti l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione, gli elementi essenziali del contratto, la relativa copertura finanziaria e i tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto);
- g) la formalizzazione degli impegni di spesa relativi all'affidamento, anche per le eventuali spese di pubblicazione ed il contributo ANAC, che restano di competenza della Società aderente;
- h) l'individuazione, eventualmente in collaborazione con la SUA, dei soggetti da nominare quali componenti esperti della commissione di gara ai fini della successiva formalizzazione con apposito atto di nomina da parte della SUA, salvo diverso accordo in occasione della specifica procedura; nel caso di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la seduta è presieduta dal presidente del seggio di gara come organo monocratico nella persona del dirigente della S.U.A., di suo delegato o di soggetto indicato dalla Società;
- i) l'approvazione del provvedimento di aggiudicazione sulla base della proposta formulata dalla SUA;
- l) eventualmente in collaborazione con la SUA, i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui Contratti Pubblici;

- m) la stipula del contratto previa acquisizione, con la eventuale collaborazione della SUA, della documentazione a ciò preordinata, nonché la gestione della fase di esecuzione dello stesso, in particolare con riferimento alle fasi di: consegna, collaudo/verifica di conformità, tenuta della contabilità, pagamento dei corrispettivi, adempimenti da effettuare sul sito ANAC, comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei Contratti e tutte le comunicazioni successive alla fase di inizio delle attività;
- n) l'individuazione della durata del contratto in caso di acquisizione continuativa di beni e servizi, nonché, in accordo con la SUA, della procedura di gara per la scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione, degli elementi di valutazione e dei relativi pesi ponderali;
- o) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è compito della Società aderente individuare i criteri e i sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica e i relativi pesi e sottopesi nonché i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio concordando con la SUA il criterio matematico di attribuzione del punteggio. La Società aderente, a seguito di confronto con la SUA, dovrà altresì indicare eventuali limiti massimi di pagine, formati ecc. e, ove necessario, predisporre un modello per la formulazione dell'offerta tecnica;
- p) le risposte, d'intesa con la SUA, gestore della procedura, ad eventuali quesiti di natura tecnica formulati dai concorrenti, entro due giorni lavorativi – salvo motivata proroga – dalla richiesta della SUA;
- q) la verifica della congruità/anomalia dell'offerta in collaborazione con il RP e, se del caso, con la commissione giudicatrice, ove nominata;
- r) l'adozione e la trasmissione alla SUA della determinazione di aggiudicazione;
- s) le acquisizioni documentali preordinate alla stipula del contratto;
- t) la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione dello stesso.

2. Resta fermo l'obbligo per la Società aderente di ottemperare agli eventuali ulteriori adempimenti che dovessero sorgere a suo carico in relazione a modifiche o integrazioni normative, o ad accordi sottoscritti tra la SUA, la Prefettura di Sondrio, la Guardia di Finanza o altre Autorità pubbliche preposte alla vigilanza in materia di affidamenti pubblici.

Art. 8 Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra la SUA e S.I.T.A. s.p.a. devono avvenire tramite posta certificata, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

Art. 9 Spese di funzionamento e rapporti finanziari

1. Le spese per la gestione associata delle funzioni previste nel presente accordo sono sostenute con la partecipazione di S.I.T.A. s.p.a..

2. Il costo è così determinato:

- una quota fissa unica al momento della stipulazione di € 1.500,00;
- una quota variabile da prevedere obbligatoriamente nei quadri economici di ogni singolo progetto (sia esso lavoro, fornitura o servizio) nella misura dello 0,20% sull'importo complessivo di ciascuna procedura da affidare con il criterio del prezzo più basso e nella misura dello 0,35% sull'importo complessivo di ciascuna procedura da affidare con il criterio dell'OEPV, con una tariffa minima di € 500,00 e una tariffa massima di € 8.000,00;

3. In caso di ripetizione della procedura di gara a seguito di gara deserta, non aggiudicata o revocata, se la documentazione di gara non subisce variazioni il costo di gestione per la procedura reindetta è pari a un terzo dell'importo precedentemente corrisposto.
4. Sono inoltre dovuti alla SUA ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del d.lgs. 36/2023, per i compiti svolti dal personale della SUA nell'espletamento delle procedure di cui al presente accordo una quota parte dell'incentivo previsto dall'articolo 45, comma 2, del Codice nella misura dell'8% per le procedure da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso e nella misura dell'10% per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. La Società sarà tenuta a corrispondere l'importo della quota fissa al momento dell'adesione alla convenzione.
6. La quota variabile dovrà essere corrisposta in occasione dell'attivazione della procedura di gara pena la mancata attivazione della stessa.
7. Restano a carico della Società le eventuali spese di pubblicazione degli avvisi di gara e dei rispettivi esiti, il contributo ANAC, e, per le gare da indire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'eventuale compenso da corrispondere ai componenti delle commissioni di gara.
8. Le somme spettanti alla SUA dovranno essere corrisposte dalla Società aderente a mezzo versamento sul conto di tesoreria della provincia di Sondrio, acceso presso la Banca Popolare di Sondrio, IBAN IT 86 S 05696 11000 000002935X25 con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare tramite l'indirizzo PEC l'avvenuta esecuzione.
8. In caso di mancato rimborso o tardivo versamento di quanto dovuto, costituisce per la SUA motivo fondante il rifiuto a svolgere successive procedure di gara.

Art. 10 Non esclusività

1. La stipulazione del presente accordo non comporta l'obbligo per la Società aderente di ricorrere esclusivamente alla SUA per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere ad altre soluzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 11 Prevenzione della corruzione

1. La Provincia di Sondrio e S.I.T.A. s.p.a. assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. La Società aderente si impegna a segnalare alla SUA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
3. Nell'espletamento delle attività di SUA la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.

Art. 12 Contenzioso

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti nell'ambito di procedure di gara gestite dalla SUA, la stessa collabora con S.I.T.A. s.p.a. mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi

alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa.

2. I contenziosi saranno gestiti in accordo tra le parti, ferma restando la reciproca possibilità di costituzione anche autonoma.

3. Tutte le spese inerenti eventuali contenziosi con terzi concorrenti derivanti dalla procedura di gara saranno assunte da S.I.T.A. s.p.a.

4. Ove possibile, le spese del giudizio sono condivise in funzione della titolarità della competenza.

Art. 13 Clausola di adesione

1. La sottoscrizione del presente accordo attribuisce esclusivamente alla SUA il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.

Art. 14 Contenzioso relativo al presente accordo

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di mediazione. Ove il tentativo di mediazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del foro di Sondrio.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.

2. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente accordo.

3. I dati di cui la SUA verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui al presente accordo saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento 679/2016.

Art. 16 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non qui previsto si fa rinvio, alle disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigente ovvero a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra S.I.T.A. s.p.a. e la SUA con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

2. Le clausole del presente accordo che recano riferimenti al d. lgs. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenienti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il dirigente
Sabrina Giudici

Il legale rappresentante di S.I.T.A. s.p.a.
Domenico Cioccarelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate